

avv. Gabriele Babbucci - avv. Mariagrazia Sacchi

*(tel. 0577*778423 - 0577 * 786205)*

~ ~ ~ ~ ~

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORRE

LA SIG.RA ORNELLA RANALDO (C.F. RNLRL67B46G227Y), nata a Paduli il 06.02.1967, residente in San Casciano dei Bagni (SI), via Paolo Borsellino n. 2, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Gabriele Babbucci (C.F. BBBGRL83A13A006V) del Foro di Siena, con Studio in Abbadia San Salvatore, via Gorizia n. 56, e dall'avv. Mariagrazia Sacchi (C.F. SCCMGR72P66G547Q) del Foro di Siena, con Studio in Piancastagnaio, viale G. Vespa n. 258, ed elettivamente domiciliata in Roma, in viale Liegi n.44, presso lo Studio dell'avv. Paola Moreschini (C.F. MRSPLA63R65M082H) e indirizzo PEC: paolamoreschini@ordineavvocatiroma.org come da procura speciale stesa in separato foglio unito al presente atto,

(si comunicano ai sensi e per gli effetti dell'art.136, c. 1, c.p.a., i seguenti indirizzi PEC: g.babbucci@legpec.it; mariagrazia.sacchi@pecavvocati Montepulciano.it e i seguenti numeri di telefax 0577/777775; 0577/786205)

-ricorrente-

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del Direttore Generale p.t. e l'Ambito Territoriale della Provincia di Siena in persona del Dirigente p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

Uffici Scolastici Regionali per il Lazio, per l'Abruzzo, per la Basilicata, per la Calabria, per la Campania, per l'Emilia Romagna, per il Friuli Venezia Giulia, per la Liguria, per la Lombardia, per le Marche, per il Molise, per il Piemonte, per la Puglia, per la Sicilia, per la Sardegna, per l'Umbria, per il Veneto, per il Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

-resistenti-

**AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA E CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE**

- del provvedimento n. 4989 del 17 aprile 2019 notificato in data 19.04.2019 **[all.1]** con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha comunicato l'esclusione della ricorrente dal Concorso straordinario per esami e titoli per il reclutamento di personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria (D.D. n. 1546 del 7.11.2018);
- delle clausole del bando ivi richiamate e nello specifico art. 3 comma 1 e 4 comma 2 del concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per le scuole dell'infanzia e primaria (D.D. n. 1546 del 07.11.2018) **[all. 2]**;
- nonché di ogni altro atto a questi connesso, conseguente o presupposto, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, ed in particolare del provvedimento **[all.3]** con cui è stato approvato il calendario di svolgimento delle prove orali per la Scuola dell'Infanzia posto comune

(AAAA) pubblicato sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in data 02.04.2019- nella parte in cui non risulta menzionata tra i candidati ammessi alla prova orale anche la ricorrente, siccome esclusa.

PREMESSO

che la sig.ra Ornella Ranaldo, in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di Cetona come insegnante per la scuola dell'infanzia, è in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; **[all.4]**

che con sentenza n. 186/2016 pubbl. il 28/10/2016 RG. N. 575/2016 il Tribunale di Siena (Sezione Lavoro) accertava il diritto della ricorrente, docente abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma di maturità magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 nei confronti dell'Amministrazione Scolastica convenuta e dei controinteressati, all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia per il triennio 2014/2017; **[all.5]**

che per un problema di natura tecnico-informatico imputabile vuoi all'Istituto Comprensivo di Piancastagnaio, vuoi al Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) il nominativo della ricorrente, per quanto inserito nel sistema POLIS-Istanze OnLine - alla Fascia 1, Graduatoria AAA, Punteggio totale 10 - e alla stessa visibile al momento degli accessi alla propria area riservata, non risultava invece visibile alla scuola "capofila" (Piancastagnaio) e alle altre sedi prescelte al momento della produzione della domanda di conferma/inserimento in Graduatoria ad Esaurimento;

[all.6]

che a causa della suddetta mancata visualizzazione da parte dei diversi Istituti scolastici, la ricorrente – negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 - **non ha potuto essere destinataria di alcun tipo di contratto di lavoro** (a tempo determinato o, in ipotesi, anche a tempo indeterminato) per l'espletamento della funzione docente e ciò in contraddizione con le espresse previsioni normative di cui al D.M. 13 giugno 2007 n.131 - Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124;

che con e-mail datata 04.10.2018 la ricorrente, resasi conto che i vari Istituti Comprensivi della Provincia di Siena avevano conferito - e continuavano a conferire - incarichi a docenti inseriti nella seconda e terza fascia delle Graduatorie di Istituto saltando lei che si trovava addirittura in I Fascia e che per tale ragione avrebbe avuto la precedenza, provvedeva ad evidenziare agli Uffici competenti la suddetta criticità; [all.7]

che il Funzionario Amministrativo dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena con comunicazione del 04.10.2018 avente ad oggetto "POSIZIONE G D I PRIMA FASCIA ASPIRANTE RANALDO ORNELLA- TRASMISSIONE ATTI" e indirizzata alle Scuole della provincia di Siena rappresentava che: "in relazione all'oggetto si comunica che, come comunicato per le vie brevi dalla dirigente dell'I.C. di Piancastagnaio e come esplicitato formalmente dalla stessa interessata, sembra sussistere un problema che impedirebbe la visualizzazione della posizione nelle GdI. In realtà' il problema, non

identificato, parrebbe di natura eminentemente tecnica atteso che da un'interrogazione svolta a sistema con le funzioni operative di cui è dotato questo UST, la posizione è presente, è attiva ed è correlata ad un elenco di sedi. I Dirigenti scolastici in indirizzo sono quindi invitati a tener conto della emarginata posizione, facente capo all'interessata, per il conferimento delle supplenze, tenendo in debito conto gli atti ora inviati”;

[all.8]

che con D.D.G. del 7 novembre 2018, DPIT 1546 pubblicato nella G.U. n. 89 del 9 novembre 2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca bandiva un Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. Più in particolare per quel che qui rileva l'art. 3, comma 1, lett. b) del citato bando di concorso ammette alla procedura concorsuale i candidati in possesso del titolo di diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002, “purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (2010/11-2017/2018), presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico, rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato è valutato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124”;

che la ricorrente, al mero fine di non decadere dalla procedura concorsuale e non potendo presentare l'istanza di partecipazione attraverso la piattaforma telematica POLIS (proprio a causa dell'errore tecnico imputabile al Sistema Informatico), in data 12.12.2018 inoltrava comunque al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in modalità cartacea tramite raccomandate A.R. n° 15056784531-5 e n° 15056784536-1 domanda di partecipazione al Concorso Straordinario per la Scuola dell'Infanzia – Posto COMUNE, provvedendo a pagare i relativi diritti di segreteria; **[all.9]**

che la ricorrente, nel tentativo di addivenire ad una soluzione della problematica relativa agli incarichi da Graduatorie di Istituto, avviava la procedura conciliativa di cui all'art 135 del CCNL SCUOLA 2006-2009 inoltrando specifica richiesta all'Ufficio Contenzioso dell'Amministrazione competente; **[all.10]**

che nella riunione di trattazione del 22.02.2019 tenutasi presso l'Ufficio Conciliazione – Ust Siena tra la ricorrente (sostituita dalla delegata sindacale della CISL Scuola) e il dr. Ernesto Nieri per l'Amministrazione periferica (adetto all'Ufficio Affari Legali del MIUR e munito di delega a conciliare da parte del Direttore Generale dell'USR per la Toscana e del Dirigente dell'IC di Piancastagnaio) veniva in realtà raggiunta una conciliazione. Nel corpo dell'atto conciliativo testualmente si legge: *“Esaminati tutti gli aspetti della vicenda e constatato che effettivamente si è verificato il disagio tecnico, che, in fatto, non ne ha consentito la convocazione, unitamente alla verifica della circostanza per la quale*

*l'aspirante avrebbe avuto in astratto la possibilità di essere individuata per i 2 anni scolastici indicati in oggetto, le parti concordano con la soluzione seguente: la vertenza viene conciliata riconoscendo alla sig.ra **Rinaldo**, da parte dell'Amministrazione, attesa la nota del Dirigente della Scuola, la valutabilità per tutte le procedure selettive di reclutamento (Concorso, GAE, GdI) del servizio relativo agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, rinunciando la ricorrente ad ogni altro riconoscimento sul piano giuridico ed economico, e non avendo le parti niente altro reciprocamente da rivendicare, in ordine al presente contenzioso, a nessun titolo"; [all.11]*

che la ricorrente provvedeva ad integrare la domanda di partecipazione già inoltrata notificando via PEC l'intervenuta riuscita transazione; [all.12]

che nonostante il formale riconoscimento dell'errore da parte dell'Amministrazione, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana non inseriva comunque la ricorrente – nemmeno nella forma della task force [all.13] - nell'elenco dei partecipanti ammessi a sostenere la prova orale del predetto concorso;

che verificata quest'ulteriore inspiegabile circostanza, la ricorrente decideva di investire della questione il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana [all.14] dal quale tuttavia riceveva il provvedimento di esclusione oggi impugnato.

Tale provvedimento è del tutto illegittimo e va, pertanto, annullato previa sospensione dell'efficacia e concessione di misure cautelari per i seguenti

MOTIVI

I. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI-

**ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E
SVIAMENTO - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO**

La condotta della P.A. appare incerta, incoerente oltre che seriamente contestabile sia da un punto di vista logico che giuridico.

Il provvedimento di esclusione della ricorrente dal Concorso straordinario per la scuola dell'infanzia – Posto COMUNE è stato, infatti, assunto dalla stessa amministrazione - sebbene in diversa articolazione territoriale - che aveva precedentemente riconosciuto alla ricorrente medesima la valutabilità del servizio relativo agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, per tutte le procedure selettive di reclutamento e quindi anche ai fini della partecipazione al concorso *de quo*.

Tale riconoscimento avveniva a mezzo atto transattivo adottato proprio allo scopo di prevenire il presente giudizio oltre che eventuali domande risarcitorie.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, infatti, esclude oggi la sig.ra Ranaldo dalla procedura selettiva sulla base dell'erroneo presupposto costituito dalla rilevata carenza dei requisiti di ammissione al concorso (conseguimento del Diploma Magistrale ante 2001/2002 e svolgimento, nel corso degli ultimi otto anni scolastici, di almeno due annualità di servizio specifico nella scuola dell'infanzia) **omettendo ingiustificatamente di considerare gli effetti giuridici prodotti dalla stipula dell'atto transattivo intervenuto con la docente Ornella Ranaldo proprio nell'ambito del procedimento di verifica dei requisiti soggettivi di partecipazione al concorso.**

Orbene, l'intervenuta conciliazione (22.02.2019) con l'Ufficio Scolastico

Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale della Provincia di Siena ha espressamente riconosciuto alla sig.ra Ranaldo – docente in possesso di Diploma Magistrale conseguito ante 2001/2002 – la valutabilità del servizio relativo agli anni scolastici 2016/17 e 2017/18, per tutte le procedure selettive di reclutamento e quindi anche ai fini della partecipazione al concorso *de quo*.

Del resto la P.A. nel definire la vertenza nei confronti della ricorrente con l'atto transattivo, aveva dato dimostrazione di recepire, poiché si attaglia con invincibile evidenza al caso di specie, l'orientamento enucleato dal Consiglio di Stato e fatto proprio da ultimo dal TAR Trento con la sentenza n. 52/2017 pubblicata il 16/02/2017 secondo cui *“il principio del necessario possesso del titolo abilitativo per la partecipazione al concorso è mitigato nei casi in cui il mancato tempestivo conseguimento dell'abilitazione non sia imputabile all'insegnante interessato, con conseguente illegittimità - in tal caso - della clausola preclusiva contenuta nel bando”*.

Per quanto più rileva, comunque, gli effetti giuridici prodottisi a seguito di accordo transattivo avrebbero dovuto essere rimossi da parte della stessa P.A. prima che quest'ultima potesse legittimamente adottare un provvedimento contrario di esclusione.

Orbene nel caso di specie non è dato rintracciare alcun atto adottato nelle forme opportune dalla P.A. con la conseguenza che non vi è chi non possa vedere come per tale stregua sia stata negata la partecipazione al concorso in assenza di un necessario presupposto logico e giuridico.

Ma vi è di più.

L'Amministrazione con propri atti e comportamenti aveva ingenerato la convinzione nella ricorrente della possibilità di partecipare al concorso *de quo* a seguito del riconoscimento delle due annualità di servizio. In tal modo la Ranaldo aveva riposto un legittimo affidamento sull'inserimento del suo nominativo nell'avviso di convocazione alle prove orali. Tale avviso avrebbe, infatti, dovuto recepire quanto regolato con l'accordo transattivo.

Per quanto più rileva, soltanto nel momento in cui si è appalesato il mancato rispetto da parte dell'amministrazione degli effetti giuridici prodotti dall'accordo transattivo, è sorto l'interesse ad agire della ricorrente, la quale in pendenza di riconoscimento del requisito dell'anzianità di servizio avvenuto con accordo transattivo non riteneva di aver subito alcuna lesione immediata, concreta ed attuale di tale interesse sostanziale.

Orbene, posto che la ricorrente è in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) del bando di cui al D.D. n. 1546 del 7.11.2018, la stessa non può non rimarcare la contraddittorietà insita nell'agire dell'Amministrazione che contrariamente ai principi della L. n.241/1990 ha emesso un atto (la comunicazione di esclusione della docente Ornella Ranaldo) che è del tutto incompatibile con quello emesso precedentemente (il riconoscimento del servizio in virtù della transazione per tutte le procedure selettive di reclutamento: Concorso, GAE, GdI)

E' peraltro evidente che il provvedimento di esclusione per cui è causa viola il principio di uguaglianza posto dall'art. 3 della Costituzione. L'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale ha infatti

operato una scelta scorretta privilegiando - a parità di requisiti posseduti – alcuni candidati (quelli ammessi a sostenere la prova orale) a discapito dell'odierna ricorrente.

Tutto ciò costituisce dunque piena violazione di legge nonché dei principi di imparzialità e buona amministrazione che reggono l'azione amministrativa.

**II. SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ
ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA - VIOLAZIONE DEGLI ART.
3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la registrazione delle domande di partecipazione al concorso è stato realizzato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

In altri termini, la ricorrente non ha potuto presentare la propria domanda di ammissione alle procedure attraverso la funzione disponibile sul portale on line, dovendo dunque, presentare una domanda di partecipazione in modalità cartacea, con raccomandata AR.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione di una tale procedura di acquisizione delle domande di partecipazione ad un concorso pubblico.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive possa assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 Cost. circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo

costituzionale, in base al quale *“tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza”*.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall’amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall’osservanza di tali principi scaturisce l’inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si ritengano in possesso dei necessari requisiti. Con ciò, ovviamente, non si vuole sostenere che tutti i cittadini possano partecipare alle procedure selettive, ma si intende sottolineare che ogni cittadino deve poter presentare la propria domanda di partecipazione, salva poi la facoltà di controllare l’esistenza dei necessari requisiti e di escludere, ex post, i candidati ritenuti privi dei titoli richiesti.

Ebbene, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana rileva che l’istanza di partecipazione dell’odierna ricorrente al citato Concorso Straordinario per la Scuola dell’Infanzia – Posto COMUNE debba considerarsi irricevibile.

Tale assunto non può essere condiviso.

Si ribadisce che la docente Ornella Ranaldo (proprio a causa dell’errore tecnico imputabile al sistema POLIS) non poteva fare altro che inoltrare la propria domanda in modalità cartacea.

E’ appena il caso di rilevare che secondo la giurisprudenza consolidata di

Codesto Tribunale Amministrativo (da ultimo TAR Lazio n. 9227/2018)

“le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che per problematiche di tipo tecnico, sia ostacolato l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione”.

Anche secondo il TAR Toscana (n. 1073/2016) la rigidità di una piattaforma telematica predisposta in termini tassativi dall’amministrazione per la presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalità e *favor participationis* che improntano l’azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita con modalità telematica

Ed ancora viene sottolineata in giurisprudenza la *“manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto”* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-bis, 9 marzo 2017, n. 3305; idem, 27 giugno 2016, n.806) e che *“pro futuro ed in un’ottica conformativa del potere, l’Amministrazione debba predisporre, unitamente a strumenti telematici di semplificazione dei flussi documentali in caso di procedure concorsuali di massa, altresì procedure amministrative parallele di tipo tradizionale ed attivabili in via di emergenza, in caso di non corretto funzionamento dei sistemi informatici predisposti per il*

fisiologico inoltro della domanda” (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 7 luglio 2016, n.892).

Nel caso di specie, la piattaforma telematica POLIS, espropriando l'amministrazione di qualsiasi potere valutativo, motivazionale e decisorio, ha di fatto escluso la ricorrente (che per le problematiche connesse al sistema SIDI non poteva inoltrare la domanda con le modalità contemplate dal bando) dal poter partecipare al Concorso Straordinario per la scuola dell'infanzia – Posto COMUNE.

Tutto ciò costituisce dunque piena violazione di legge nonché dei principi di imparzialità e buona amministrazione che reggono l'azione amministrativa.

La *lex specialis* di concorso, infatti, non può derogare la disciplina generale in *subiecta materia*, rappresentando i sopra enucleati principi un limite invalicabile per l'amministrazione che deve conformare la propria attività a meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso delle capacità richieste per il profilo professionale da ricoprire.

ISTANZA CAUTELARE

In via cautelare si chiede a codesto Ecc.mo Tar di sospendere il provvedimento impugnato, ordinando all'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ogni conseguente comportamento e, in particolare, disporre la riammissione della ricorrente alla prova orale per il Concorso Straordinario per la Scuola dell'infanzia – Posto COMUNE.

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Ai fini del *periculum in mora*, si deduce che la mancata ammissione della

ricorrente è per la stessa causa di un danno grave e irreparabile, atteso che la decisione nel merito potrebbe non intervenire impregiudicata nell'attualità, non consentendole di partecipare alla prova concorsuale, a parità di condizioni con gli altri candidati. In questo senso si evidenzia come le prove orali siano già iniziate tutte nel trascorso mese di Aprile e terminino il prossimo mese di Luglio come da allegato calendario delle prove orali per il Concorso Straordinario per la scuola dell'Infanzia – Posto COMUNE. [all.ti 15-16-17]

Anche nel bilanciamento con l'interesse pubblico, si deve riscontrare che nessun danno potrebbe derivare all'amministrazione dalla partecipazione dei ricorrenti alle procedure selettive.

Anzi, è nello stesso interesse dell'amministrazione non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura concorsuale oggi *sub judice*.

Non vi è chi non possa vedere la necessità che si giunga al merito *re adhuc integra* in modo da evitare il danno grave ed irreparabile della ricorrente consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti.

P.Q.M.

Si chiede e conclude:

voglia Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, accertati i vizi di legittimità sopra enunciati, accogliere il ricorso e per l'effetto IN VIA CAUTELARE, disporre la richiesta misura cautelare che allo stato appare la più idonea a tutelare la situazione giuridica soggettiva fatta valere dalla ricorrente.

NEL MERITO, accogliere il ricorso e, per l'effetto annullare gli impugnati provvedimenti, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese ed onorari di giudizio.

Con perfetta osservanza.

Unitamente al presente ricorso con procura speciale stesa in separato foglio unito al presente atto e relazioni di notifica, si depositano i seguenti documenti:

1. copia provvedimento di esclusione n. 4989 del 17 aprile 2019;
2. copia bando di concorso;
3. copia provvedimento di approvazione calendario prove orali-Scuola dell'Infanzia posto comune;
4. copia Diploma Magistrale;
5. copia sentenza Tribunale di Siena (Sezione Lavoro) n. 186/2016;
6. stampa profilo area riservata docente Ornella Ranaldo;
7. copia e-mail 04.10.2018 docente Ornella Ranaldo-USP Siena, I.C. Piancastagnaio, CISL Scuola;
8. copia comunicazione 04.10.2018 dott. Nieri-Scuole della provincia di Siena;
9. copia domanda di partecipazione 12.12.2018 Concorso Straordinario-Scuola dell'infanzia – Posto COMUNE;
10. copia Istanza di Conciliazione;
11. copia atto di transazione 22.02.2019;
12. copia PEC CISL Scuola-USR Toscana, MIUR;
13. copia e-mail 20.03.2019 dott. Favilli-dott.ssa Sicurezza;
14. copia PEC dott.ssa Sicurezza-Direttore Generale USR Toscana;

15. copia calendario I Sottocommissione;
16. copia calendario II Sottocommissione;
17. copia calendario III Sottocommissione.

Piancastagnaio-Roma, lì 30.05.2019

[Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego e, pertanto, si versa il contributo unificato nella misura di € 325,00]

(Avv. Gabriele Babbucci)

(Avv. Mariagrazia Sacchi)